



**COMUNE DI PENTONE**  
( Provincia di Catanzaro )

**IL SINDACO**

**Ordinanza N. 16**  
**del 05/05/2021**

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DI RAMI RICADENTI IN PROPRIETÀ PRIVATA E INTERFERENTI CON LA VIABILITÀ PUBBLICA URBANA ED EXTRAURBANA DEL TERRITORIO COMUNALE.**

**PREMESSO:**

- CHE ai sensi dell'art.15 comma 3 della legge n.225 del 22.02.1992 il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- CHE l'art.54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**PRESO ATTO:**

- CHE lungo i margini delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, formanti il tessuto viario, è accertata la presenza di alberi ad alto fusto e/o siepi a ridosso del ciglio stradale a distanza inferiore a quella stabilita dagli artt. 892-893 del Codice Civile e/o con ramificazioni aggettanti sulle sedi stradali;
- CHE ogni anno si ripresenta puntualmente il problema delle siepi, delle fronde e degli alberi che debordano dalle proprietà private invadendo la viabilità pubblica o assoggettate all'uso pubblico e che tali situazioni possono costituire pregiudizio alla visuale, alla mobilità veicolare, pedonale e ciclabile;
- CHE la vegetazione presente su aree adiacenti al tessuto viario urbano ed extraurbano costituisce fonte di disagio e pericolo per la pubblica incolumità derivante dai rischi di caduta e/o incendio, soprattutto di alberi di alto fusto;

**PRECISATO:**

- CHE l'art.893 del Codice Civile dispone che anche per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano dal ciglio della strada le stesse distanze previste per i confini dettate dall'art.892 e precisamente di: 3 m per gli alberi di alto fusto, 1,5 m per le viti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza inferiore ai m 2,5;
- CHE l'art. 29 del D. Lgvo 30/04/1992 n. 285 come modificato dal D. Lgs. 16/01/2013 n. 2 prevede:

- 1) i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che compromettono comunque la leggibilità della distanza e dell'angolazione necessaria;
- 2) qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile

**RAVVISATA** la necessità di mantenere controllata la crescita di sostanze arboree, imponendo

l'obbligo a carico dei privati confinanti con le sedi stradali del taglio di rami e di qualsiasi sostanza arborea che possa interferire con la mobilità e/o che possa essere un eventuale pericolo per l'incolumità pubblica;

RITENUTO pertanto, necessario, ai fini della prevenzione della pubblica incolumità e della sicurezza, far adottare ai proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo di aree, fondi ed immobili, prospicienti le sedi viarie urbane ed extraurbane, gli eventuali conseguenti provvedimenti di competenza;

DEDOTTA l'impossibilità di procedere a singole notifiche del presente atto sia per il rilevante numero di destinatari sia per la difficoltà di identificarli, per cui si procede ai sensi dell'art.150 del C.P.C.;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare un potenziale pericolo a tutela della pubblica incolumità;

VISTI:

- gli artt. 892, 893, 894, 895, 896 del codice civile;
- gli artt.16, 17, 18, 29 e 31 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.Lgs n. 495/1992 e ss.mm.ii.;
- l'art. 54 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 650 del C.P.P.;

#### ORDINA

A tutti i proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti sedime viario delle strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi, pericolo di incendio come descritto dagli artt. 892-893 del Codice Civile, provvedendo, anche periodicamente ed ogni qualvolta si verifichi una delle condizioni riportate successivamente, ad eseguire quanto di seguito indicato:

- 1) Di procedere al taglio e alla rimozione di rami caduti, ossia pericolanti o comunque aggettanti, che protendono sulle sedi viarie pubbliche o che comunque possono generare situazioni di pericolo;
- 2) Di procedere al taglio e/o alla cimatura di alberi, piante e siepi nelle aree private prospicienti o aggettanti sulle sedi viarie pubbliche che possono, in caso di caduta e/o distacco, interferire con la circolazione con conseguente pericolo per la pubblica incolumità;
- 3) Detti interventi dovranno essere eseguiti entro il 15 giugno c.a. e successivamente, in maniera periodica, ai fini della manutenzione;

Nel caso in cui gli alberi o ramaglie di qualsiasi genere, cadono o protendono le proprie fronde sulla sede viaria pubblica o comunque ogni qualvolta si verifichi una interferenza con la circolazione dei mezzi e persone, per qualsiasi causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, oltre che essere considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose e persone.

#### AVVERTE

che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziario al TAR della Regione Calabria entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

#### DISPONE

che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e venga trasmessa:

- all'Agente di Polizia Locale;
- alla locale Caserma dei Carabinieri.

**Il Sindaco**  
**PROF. MARINO VINCENZO**

